



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 luglio 2024
(OR. en)

11505/1/24
REV 1
PV CONS 39
AG 139

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari generali)
25 giugno 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 11241/24.

2. Approvazione dei punti "A" Elenco non legislativo

11451/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. Direttiva sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi 10805/24 per conto di paesi terzi *Dibattito orientativo*

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo.

4. Varie

Nessuna.

Attività non legislative

5. Preparazione del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2024: 9694/24
conclusioni
Scambio di opinioni
6. Valori dell'Unione – Ungheria – Proposta motivata ai sensi 10419/24
dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE
Audizione
7. Varie
- a) Mappatura delle attività di contrasto alla disinformazione 11381/24
e di comunicazione strategica
Informazioni fornite dalla Lituania
- b) Il futuro dell'Europa: relazione della presidenza sullo stato 11234/24
di avanzamento dei lavori
Informazioni fornite dalla presidenza



Prima lettura



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 11451/24**Punto 19
dell'elenco dei
punti "A":****Accordo sui meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia e i protocolli aggiuntivi con la Norvegia e l'Islanda**

- a) **Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria**
Adozione
- b) **Decisione del Consiglio relativa alla conclusione**
Accordo di massima
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria continua a nutrire le preoccupazioni constatate in merito alla completa attuazione dei meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia nel periodo 2014-2021 in relazione all'attuazione dell'assegnazione specifica per paese dovuta all'Ungheria. L'Ungheria si riserva il diritto di adottare ulteriori misure appropriate in merito ai meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia nel periodo 2014-2021."

DICHIARAZIONE COMUNE DI BELGIO, GERMANIA, DANIMARCA, SPAGNA, ESTONIA, FRANCIA, IRLANDA, PAESI BASSI, POLONIA E SVEZIA**relativa alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia**

"In uno spirito di cooperazione e di compromesso e riconoscendo l'importanza dell'accordo relativo al meccanismo finanziario del SEE nonché il suo contributo alla coesione all'interno del SEE, il Belgio, la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Estonia, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Polonia e la Svezia esprimono il proprio accordo al protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (relativo alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia) nell'ambito del pacchetto.

I suddetti Stati membri interpretano inoltre il protocollo come una conferma dell'importanza del mercato europeo per i prodotti della pesca norvegesi e accolgono con favore l'ulteriore integrazione economica tra la Norvegia e l'Unione europea. Anche la Norvegia dovrebbe dare prova di un simile spirito di cooperazione e di compromesso nei confronti dell'Unione europea nel quadro dei negoziati sulla pesca.

Il Belgio, la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Estonia, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Polonia e la Svezia ricordano che, nella politica della pesca, permangono ancora varie importanti questioni irrisolte che interessano la Norvegia e l'Unione europea, tra cui l'accettazione da parte della Norvegia del contingente storico dell'UE per il merluzzo artico nella zona delle Isole Svalbard nel quadro del trattato di Parigi, gli accordi di condivisione globali degli Stati costieri per gli stock pelagici distribuiti su vaste aree nell'Atlantico nordorientale (sgombro, melù, aringa atlantico-scandinava), la mancanza di prove scientifiche alla base del divieto generico di pesca con sfogliare nelle acque norvegesi e l'interruzione della pesca transfrontaliera nello Skagerrak. Gli Stati membri summenzionati invitano la Norvegia a riprendere una cooperazione costruttiva con l'Unione europea in materia di pesca e ad adoperarsi a favore di risultati tangibili che risolvano le suddette questioni.

Più in generale, l'importante e proficua relazione tra l'Unione europea e la Norvegia dovrebbe riflettere un equilibrio globale e non dovrebbe essere ostacolata da difficoltà in materia di pesca. In particolare, alla luce delle rinnovate tensioni in Europa e nell'Atlantico nordorientale, gli Stati membri summenzionati invitano la Norvegia a lavorare in buona fede per la piena unità dello Spazio economico europeo."

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

"Il Consiglio e la Commissione europea riconoscono che il meccanismo finanziario del SEE riflette i vantaggi che gli Stati EFTA-SEE traggono dalla loro partecipazione al mercato interno e tiene conto dell'obiettivo di promuovere il consolidamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra tutte le parti contraenti dell'accordo SEE conformemente all'articolo 115 dell'accordo SEE.

Il Consiglio e la Commissione europea prendono atto delle disposizioni dei due meccanismi finanziari riguardanti le consultazioni con la Commissione europea che devono svolgersi a livello strategico durante i negoziati dei memorandum d'intesa tra gli Stati beneficiari e gli Stati EFTA/il Regno di Norvegia, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE (articolo 4, paragrafo 2, di entrambi i meccanismi finanziari).

Il Consiglio e la Commissione europea prendono altresì atto delle disposizioni dei due meccanismi finanziari relative all'assistenza che la Commissione europea può fornire agli Stati beneficiari durante le consultazioni sulle disposizioni per l'attuazione dei meccanismi finanziari, prima dell'emanazione di tali disposizioni per l'attuazione da parte degli Stati EFTA/del Regno di Norvegia (articolo 9, paragrafo 4, di entrambi i meccanismi finanziari).

La Commissione europea mirerà a garantire che in tali consultazioni trovino riscontro le preoccupazioni e gli interessi degli Stati beneficiari per quanto concerne i principi di buona governance, cooperazione reciproca, buona fede e partenariato, tenendo conto delle loro esigenze e di eventuali difficoltà sostanziali che essi possano incontrare nell'attuazione dei meccanismi finanziari, anche in relazione ai valori comuni e ai principi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Si adopererà in tal senso al fine di giungere rapidamente alla firma e alla conclusione dei memorandum d'intesa tra gli Stati beneficiari e gli Stati EFTA/il Regno di Norvegia. Si presterà inoltre attenzione al diritto di uno Stato membro beneficiario di essere ascoltato, laddove intervengano misure quali la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi.

Il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che l'Unione, conformemente alle pertinenti procedure previste dai trattati, può sottoporre al comitato misto controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del meccanismo finanziario del SEE, a norma dell'articolo 111 dell'accordo SEE. Ai sensi dell'articolo 89 dell'accordo SEE, il Consiglio SEE può esaminare qualsiasi questione che dia luogo a difficoltà."
